

SENTENZA N° 288/14

R.G. N. 373 /2013



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
SEZIONE FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - dott. Giuseppe PELLEGRINO | presidente |
| - dott. Cataldo Carmine COLLAZZO | consigliere |
| - dott.ssa Graziella FENZA | consigliere relatrice |

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa in unico grado avente ad oggetto: esecutorietà sentenza ecclesiastica, vertente tra:

- ~~PIZZI NICOLA~~, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mineo del foro di Taranto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Potenza dell'avv. Pierluigi Lapolla, giusta delega a margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

- ~~NOTARANGELO ROSANNA~~, rappresentata e difesa dall'avv.ta Rosanna Notarangelo del foro di Matera, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Potenza dell'av. Alessandro Singetta, giusta delega a margine della memoria di costituzione

- convenuta -

[Signature] *[Signature]*

con l'intervento della

- PROCURA GENERALE C/O LA CORTE D'APPELLO

- intervenitrice *ex lege* -

Conclusioni: come precisate in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato nell'ottobre del 2013 il sig. ~~Roberto Pizzi~~ ha convenuto in giudizio la sig.ra ~~Francesca Neri~~; con la quale aveva contratto matrimonio concordatario nel corso dell'anno 1986 (regolarmente trascritto agli atti del comune di Matera) e dalla quale si era civilmente separato nel 2004, dopo una lunga convivenza coniugale e la nascita di una figlia (Dora, nata il 15.6.1989).

Il sig. ~~Pizzi~~ ha dunque adito questa Corte, territorialmente competente, allegando in premessa che: - su sua domanda, il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Salernitano Lucano, con sentenza del 18.12.2010, aveva dichiarato nullo il matrimonio concordatario, "*per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore*"; - la sentenza era stata confermata dal Tribunale ecclesiastico campano d'appello; - era stata infine ratificata con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.7.2013; ciò posto, sussistendone a suo avviso tutti i presupposti, il sig. Pizzi ha chiesto: a) dichiararsi l'efficacia della stessa nell'ordinamento nazionale, ai sensi dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede ratificato con la legge n. 121/1985; b) disporre per la conseguenziale annotazione nei registri dello Stato civile del comune di Matera; c) con vittoria di spese in caso d'opposizione da parte della convenuta.

2. La sig.ra ~~Neri~~ si è costituita tempestivamente e, previa analitica ricostruzione del rapporto matrimoniale e delle vicende personali dei coniugi a partire dall'epoca del fidanzamento, anche per come ripercorse dalla sentenza ecclesiastica di primo grado, si è



fermamente opposta alla delibazione, proponendo due motivi, entrambi afferenti la contrarietà all'ordine pubblico italiano, sotto un duplice profilo:

- Contrarietà per violazione dei principi di tutela della buona fede in materia matrimoniale e dell'affidamento incolpevole del coniuge;
- Contrarietà per violazione del principio costituzionale di tutela e *favor* per il matrimonio inteso come rapporto, prevalente rispetto al matrimonio-atto.

2.1. Per ciò che concerne il primo profilo, la convenuta ha escluso decisamente che il supposto intento antivincolistico del coniuge (simulazione c.d. unilaterale o, meglio, riserva mentale) fosse a lei conosciuto o conoscibile attraverso l'utilizzo dell'ordinaria diligenza; ha citato al proposito vari passaggi della delibanda sentenza, ed ha invocato quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'accertamento del presupposto della conoscenza (o, almeno, della conoscibilità) deve essere effettuato dal giudice italiano in piena autonomia e con particolare rigore (*ex multis*, Cass. sez. I n. 3339/2003, n. 2467/2008 e n. 3378/2012), chiedendo a tal fine l'ammissione di prove testimoniali.

2.2. Per ciò che concerne il secondo, ha fatto leva sulla lunghissima durata della convivenza matrimoniale, protrattasi ininterrottamente per ben diciotto anni e caratterizzata dalla nascita di una figlia, nonché da una successiva gravidanza non andata a buon fine; anche in tal caso sono stati invocati passaggi significativi della sentenza ecclesiastica; a sostegno della sua tesi, la difesa della convenuta ha citato quel filone giurisprudenziale che, sulla scia di alcuni significativi passaggi motivazionali espressi da Cass. SS.UU. n. 19809/2008, è sfociato di recente nell'arresto dato prima da Cass. sez. I n. 1343/2011 e successivamente in Cass. sez. I n. 1780/2012.

2.3. In estremo subordine, la convenuta ha chiesto che, nel caso d'accoglimento della domanda avversaria, venga dichiarato che il residuale obbligo posto a carico del coniuge in suo favore (€ 150,00 mensili) non sia travolto dalla nullità, poiché non destinato al suo mantenimento, bensì solo ad integrare l'obbligo di contribuzione verso la prole, trattandosi di somme che il sig. Pizzi sta rimborsando come quota-parte del mutuo che ella aveva contratto per ristrutturare l'appartamento attribuito alla figlia in nuda proprietà.



3. Dal suo canto, la difesa del ~~●●●●~~ ha vivacemente contestato gli assunti avversi:
- 3.1. Quanto al profilo della conoscibilità della riserva mentale, si è opposto ad ogni richiesta istruttoria di controparte, ed ha sostenuto che dal materiale probatorio acquisito nel giudizio ecclesiastico può al contrario evincersi che la donna era perfettamente edotta dell'intento antivincolistico dell'altro coniuge, espresso pubblicamente in più occasioni, anche alla presenza di terzi comuni conoscenti.
- 3.2. Quanto alla lunga durata della convivenza matrimoniale, non l'ha confutata in punto di fatto, ma ne ha soltanto evidenziato l'irrilevanza, ai fini della delibazione nell'ordinamento italiano: facendo leva su quell'opposto ed a suo dire maggioritario filone giurisprudenziale, culminato da ultimo nella sentenza n. 8926 del 4.6.2012, (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale).
4. Il giudizio ha visto la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della parte pubblica interventrice necessaria, la quale ha interloquito cartolarmente, esprimendosi a favore della delibazione, *"considerato che sembrano ricorrere tutti i previsti requisiti"* (cfr. nota del 23.10.2013 in atti).
5. Non ravvisandosi necessità istruttorie, la causa è passata in decisione all'udienza camerale del 19.2.2014, nel corso della quale le parti hanno precisato le loro conclusioni conformemente alle difese fin lì spiegate, e la Corte ha assegnato loro i termini ordinari per il deposito degli scritti difensivi finali.
6. Ai fini della declaratoria da assumere in questa sede risulta assorbente l'esame del secondo motivo d'opposizione, quello cioè fondato sulla lunga durata del rapporto matrimoniale: sicché la Corte territoriale è dispensata dall'esame delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti, anche sulla scorta dell'ormai consolidato principio della "ragione più liquida" della decisione.
7. Si è già accennato al fatto che la durata della convivenza matrimoniale – intesa non come mera coabitazione, bensì come situazione di *affectio familiae*, nel caso in esame protrattasi per quasi venti anni e contraddistinta da progetti di vita comuni, tra cui quello dell'acquisto in comune dell'abitazione coniugale, e, soprattutto, quello di mettere al

2 G/ni

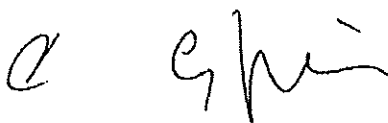
mondo ed allevare dei figli – non è stata mai posta in discussione, in questo giudizio. D'altra parte, la lunghissima disamina contenuta nella sentenza ecclesiastica di primo grado conferma in pieno tale assunto, ritualmente addotto dalla parte convenuta sin dal primo scritto difensivo.

Più nel dettaglio:

7.1. I sigg.ri ~~_____~~ e ~~_____~~ si erano conosciuti e fidanzati tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980; durante il fidanzamento si erano frequentati quasi quotidianamente, e si erano poi uniti in matrimonio, per volere di entrambi, in data 5.4.1986; la convivenza coniugale, allietata dalla nascita di una bambina avvenuta il 15.6.1989, cessò il 16.10.2004, durando perciò nel complesso più di 18 anni (cfr. documentazione in atti, nonché pag. II e XXXI della sentenza rotale).

7.2. I coniugi si separarono consensualmente, concordando l'affidamento, il diritto di visita e le statuizioni economiche (mantenimento per la sola figlia, divisione dei beni acquistati in comune); il Tribunale di Matera omologò l'accordo in data 26.1.2005; successivamente, in seguito all'allegato mutamento delle reciproche condizioni economiche, lo stesso Tribunale prima e la Corte d'appello poi furono investiti della risoluzione del contenzioso patrimoniale insorto tra i coniugi: ciò avvenne con alterne decisioni, culminate da ultimo nell'ordinanza del Tribunale di Matera del 21.11.2007, col quale il ~~_____~~ rimase ed è a tutt'oggi obbligato nei confronti della ~~_____~~ per il solo rimborso della quota parte del mutuo di cui s'è già detto, scadente in data 30.6.2021, ed espressamente qualificato come destinato a salvaguardare le esigenze abitative della figlia Dora, e non come contributo di mantenimento a favore della moglie (cfr. pag. 3 ordinanza appena richiamata).

7.3. Nelle more, mentre era ancora tenuto al versamento di €. 700,00 mensili in favore della coniuge (provvedimento poi venuto meno in seguito a quello della C.d.A. di Potenza del 31.10.2006) il sig. Pizzi si è risolto (con libello introdotto in data 26.10.2006, cfr. in atti ed in particolare pag. III sentenza canonica) a richiedere la declaratoria di nullità del matrimonio, adducendo nel relativo giudizio tre motivi: a)



esclusione della indissolubilità del matrimonio da parte dell'attore (ai sensi del can. 1101 C.J.C.); b) grave difetto di discrezione di giudizio da parte della convenuta; c) incapacità di quest'ultima di assumere gli oneri coniugali (entrambi ai sensi del can. 1095 C.J.C.).

7.4. Dalla ponderosa disamina del giudice ecclesiastico di prime cure può evincersi, in sintesi, che il sig. [REDACTED] ha inteso collegare il proprio difetto genetico di consenso ad una supposta (e del tutto indimostrata) patologia psichica della donna (cfr. pag. XXII sentenza rotale), palesatasi da ultimo con la scoperta della sua presunta relazione extraconiugale con un suo alunno diciassettenne, dunque quasi coetaneo della figlia (cfr., tra altre, pag. XXXIII); ciò nonostante, fino all'ultimo, per sua stessa ammissione, egli avrebbe tentato di salvare il rapporto coniugale, convincendo la sig.ra [REDACTED] a sottoporsi ad un percorso di terapia di coppia (cfr., tra altre, pag. XXXVII),

7.5. Il Tribunale ecclesiastico ha decisamente rigettato la tesi della patologia psichica, ritenendola frutto di *"insinuazioni dell'uomo"* (cfr. pag. XXIII), non è entrata nel dettaglio della supposta infedeltà coniugale, ed ha più volte ritenuto contraddittoria la domanda attorea (cfr., in particolare, pag. XXVI, ove il termine ricorre più volte), arrivando perfino a sostenere che *"forzata appare un po' tutta la causa"* (cfr. pag. XXV): ciò nonostante, ha ritenuto di poter accogliere il primo motivo, quello relativo all'esclusione, da parte anche di uno solo dei nubendi, di uno dei cc.dd. *bona matrimonii* (nel nostro caso, l'indissolubilità del vincolo), atteso che nell'ordinamento canonico la dichiarazione resa dalle parti in tal senso si atteggia come "confessione", e quindi costituisce una prova diretta (cfr. pag. VIII); la "confessione" del [REDACTED] è stata inoltre valutata in rapporto con le prove testimoniali degli amici dell'uomo; il Tribunale ecclesiastico non si è ovviamente occupato del profilo della conoscenza o conoscibilità della simulazione unilaterale (riserva mentale) da parte del coniuge in buona fede, trattandosi di questione estranea ai fini della sua delibazione.

8. Non v'è dunque alcun elemento, agli atti di causa, che possa far dubitare della lunga durata del consorzio di vita tra i coniugi, entrato in crisi solo poco tempo prima della separazione consensuale, e fin quasi all'ultimo caratterizzato, anche in periodo d'insorta



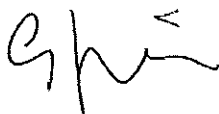
conflittualità, dalla reciproca volontà di coltivazione del progetto familiare, come dimostra da ultimo il tentativo di salvataggio individuato nella terapia di coppia (peraltro proposta alla coniuge proprio dall'odierno attore).

8.1. D'altra parte, la circostanza della pluriennale convivenza coniugale, come già detto, è stata introdotta dalla difesa ~~che non ha~~ fin dalla sua comparsa di costituzione (cfr. pagg. 16 e 17) e non è stata contestata dalla difesa della parte interessata, che s'è infatti limitata ad allegarne la presunta irrilevanza.

8.2. Quanto appena esposto ci introduce all'esame della recentissima sentenza n. 16379 resa a SS.UU. in data 17.7.2014, decisiva per la risoluzione del caso (come di seguito meglio esplicitato); detta sentenza ha infatti chiarito che, nei giudizi di delibazione proposti da uno solo dei coniugi, la circostanza fattuale della lunga convivenza matrimoniale costituisce un'eccezione in senso stretto, ed in quanto tale deve perciò essere allegata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, da parte del coniuge che si oppone alla domanda; la relativa prova può però essere data anche presuntivamente, e su tale punto la Corte territoriale, adita in unico grado, è munita di tutti i poteri caratteristici di un ordinario giudizio di cognizione.

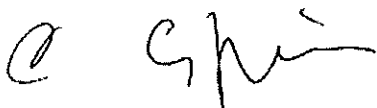
8.3. Nel caso in questione, si ritiene soddisfacitivo, a fini probatori, il tempestivo riferimento che la parte interessata ha fatto agli atti del giudizio civile ed ancor meglio a quello ecclesiastico, di cui si è dato ampio conto in precedenza: unitamente alla risolutiva circostanza che la controparte non li ha contrastati (cfr. principio di non contestazione, così come testualmente emerge dal novellato art. 115 c.p.c.).

8.4. E d'altra parte si noti che, perfino in assenza di tale previsione normativa – poiché la lunga durata della convivenza matrimoniale è stata allegata dalla medesima parte attrice, attraverso la produzione della sentenza ecclesiastica, che ne ha dato ampiamente conto – il giudice sarebbe ugualmente giunto alle medesime conclusioni; viene qui in rilievo, infatti, il c.d. principio dell'acquisizione probatoria, secondo il quale il materiale convogliato in atti, indipendentemente dalla parte che lo ha indotto, contribuisce tutto a fondare il libero convincimento del giudice; cfr., tra altre, Cass. sez.

e 

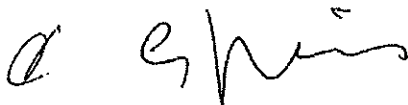
III, n. 9592/1998, nonché, più di recente, Cass. sez. III n. 1112/2003: *"il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro, e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte"*.

9. Alla luce di tutto quanto precede, il caso portato oggi alla cognizione di questa Corte deve trovare risoluzione nel condivisibile principio di diritto espresso dalla recentissima e già citata Cass. SS.UU. n. 16379/2014, principio che essa stessa ha definito con l'aggettivo "articolato" (cfr. punto 3.9. in parte motiva), e che è perfettamente mutuabile in questo giudizio: *"La convivenza come coniugi deve intendersi ~ secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica*



disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".

10. La S.C. è giunta a questo fondamentale ultimo arresto dopo che era stata investita della questione con ordinanza interlocutoria del 14.1.2013, proveniente dalla Prima Sezione, in seno alla quale si era formato il contrasto; contrasto di cui s'è dato atto anche in questa sede, attraverso le rispettive allegazioni proposte dalle parti; quanto poi alla fissazione del termine triennale, la Corte ha ritenuto di poterlo mutuare dalla normativa in materia d'adozioni, facendo applicazione del principio ermeneutico dell'analogia della legge, di cui all'art. 12 comma 2 primo periodo delle "Preleggi" (cfr. punto 3.7.3. in parte motiva).
- 10.1. Può per completezza aggiungersi, per quanto riguarda in caso all'odierno esame della Corte di merito, che all'epoca della proposizione della domanda (tenuto anche conto dei tempi medi di massimazione e divulgazione) l'orientamento invocato dall'attore sembrava effettivamente maggioritario; esso si rifaceva infatti alla risalente Cass. SS.UU. n. 4700/1988 ed al non scarno filone a quest'ultima conforme; la parte convenuta ha invocato invece la più recente ed innovativa sentenza n. 1343/2011, cui la controparte ha ribattuto ritenendola un semplice precedente isolato; frutto di una distorta lettura di Cass. SS.UU. 19809/2008, sentenza che a suo dire aveva solo "sfiorato" la questione della lunga durata del matrimonio (così come in effetti argomentato in parte motiva da Cass. sez. I n. 8926/2012, espressione invece del filone contrario, e che aveva infatti



considerato non ostativa alla delibazione una convivenza matrimoniale durata addirittura un trentennio); la difesa di parte convenuta ha controbattuto citando altro contrastante precedente del 2012, ossia Cass. sez. I n. 1780/2012.

10.2. Le allegazioni delle parti del nostro giudizio si sono fermate qui, mentre va dato atto che l'ordinanza di rimessione della I Sez., nella sua puntuale opera di ricognizione, ha individuato altra e successiva sentenza del 2012, ossia Cass. sez. I, n. 9844/2012, la quale pure si era espressa nel senso della conservazione del matrimonio-rapporto.

10.3. Essendo a questo punto palese il contrasto, assai opportunamente della questione è stata chiamata ad occuparsi la S.C. a Sezioni Unite, che l'ha risolta con l'arresto sopra richiamato e che allo stato può considerarsi indirizzo consolidato.

11. Ciò stante, la domanda attorea non può essere accolta, contrastando la sentenza ecclesiastica con un principio d'ordine pubblico interno.

12. Le spese non possono tuttavia seguire la soccombenza, e vanno invece integralmente compensate, in ragione dell'acclarato contrasto giurisprudenziale solo recentissimamente composto (cfr., in tal senso, anche ultimo passaggio motivazionale contenuto in Cass. SS.UU. n. 16379/2014).

P.Q.M.

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. ~~XXXXXX~~ volta a far dichiarare l'efficacia nell'ordinamento nazionale della sentenza ecclesiastica che ha sancito la nullità del matrimonio concordatario a suo tempo contratto con la sig.ra ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- Rigetta la domanda, per contrasto con l'ordine pubblico italiano;
- Compensa integralmente le spese di giudizio.

Potenza, 30.8.2014

Il consigliere relatrice
dott.ssa Graziella Penza

CORTE D'APPELLO DI POTENZA

Depositata in cancelleria.

Potenza il 24/09/14

24/09/14

Il Presidente
dr. Giuseppe Pellicano